Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DIEGO MANENTE

Seduta del 13/06/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 24/01/2019 parte attrice, intestataria di un *dossier* titoli presso l'intermediario convenuto, ha esposto quanto segue:
- il 5/10/2017 aveva tentato di procedere alla vendita telematica al prezzo di € 6 cadauna di n. 2000 azioni contenute nel *dossier*;
- poiché la vendita non era andata a buon fine per cause tecniche riguardanti il sito della banca, aveva telefonato al numero di assistenza dell'intermediario al fine di operare la transazione per lo stesso quantitativo di azioni al prezzo in discesa di € 5,50;
- non essendo nemmeno l'operatore riuscito ad eseguire la vendita per problemi non chiariti, la telefonata veniva trasferita ad un ulteriore operatore, ma nel frattempo il valore del titolo scendeva a € 5,00;
- anche il nuovo operatore comunicava di non poter procedere alla vendita e, nelle more, il valore del titolo scendeva ulteriormente a € 4,98;
- il successivo 10/10/2017si verificava lo stesso problema per la vendita al prezzo di € 7 cadauna di n. 1500 azioni.

Stante l'esito non satisfattivo delle numerose diffide e reclami, il ricorrente ha chiesto al Collegio il "*risarcimento di € 2.129,90 (€ 6.00 prezzo di vendita - € 4.935,05 prezzo di carico x 2000 numero azioni); risarcimento di € 3.097,42 (€ 7.00 prezzo di vendita - € 4.935,05 prezzo di carico x 1500 numero azioni); ulteriore risarcimento danni derivante dal*

lungo lasso di tempo in cui la banca ha trattenuto indebitamente le somme che si era impegnata a restituire".

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità/inammissibilità del ricorso perché l'oggetto della controversia è correlato all'operatività nei servizi di investimento; nel merito, ha comunque chiesto il rigetto del ricorso, allegando che le transazioni relative alle azioni non erano andate a buon fine a causa di un eccessivo discostamento, superiore ai limiti previsti dal mercato, del valore di vendita indicato dal cliente con quello di chiusura della giornata operativa precedente.

In sede di replica il ricorrente ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario ed insistito per l'accoglimento delle richieste risarcitorie formulate.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio ha ad oggetto le domande di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione di ordini di vendita di azioni non eseguiti dall'intermediario presso cui i titoli erano depositati.

In via preliminare occorre peraltro esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'Arbitro.

L'eccezione è fondata.

A questo riguardo deve, infatti, farsi applicazione dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 898/2014 in merito ai rapporti di deposito titoli in amministrazione, secondo cui, al fine di determinare la sussistenza o meno della competenza *ratione materiae* dell'ABF, è necessario valutare le doglianze fatte valere nel caso concreto dal ricorrente. Invero, ha sottolineato il Collegio di Coordinamento nella citata decisione, "*sembra opportuno ricordare come la Relazione al c.c., nel delineare le finalità del contratto di cui all'art. 1838 c.c., si riferisca all'espletamento, da parte della banca, di un'attività avente ad oggetto la "cura di amministrare i titoli", sostanzialmente corrispondente a quella che potrebbe espletare lo stesso cliente, collocando "i titoli in cassette di sicurezza" (e che, appunto, viene affidata alla banca, con l'eventuale sua responsabilità per "le conseguenze di ogni trascuratezza"). Da allora, e segnatamente negli anni più vicini (quale riflesso del processo di profonda e continua trasformazione dell'economia), può dirsi, in sintesi, essersi venuta a sviluppare, nell'ordinamento, con quei marcati caratteri di specialità di cui la finale elaborazione del TUF e le sue successive modifiche rappresentano significativa attestazione, un'articolata disciplina settoriale dei "servizi e attività di investimento". Sembra evidente, allora, come risulti ormai interamente regolata da una tale disciplina – e non può, di conseguenza, che considerarsi estranea al perimetro della disposizione codicistica (ed alla sua residua portata precettiva) – l'adempimento degli obblighi dell'intermediario funzionali all'attuazione delle strategie di investimento del cliente*".

Ne deriva, all'evidenza, che, considerato il *petitum* e la *causa petendi* delle domande risarcitorie formulate dal ricorrente, queste sono estranee alla competenza per materia dell'Arbitro, come definita dalle *Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – Sez. I – Disposizioni di carattere generale Par. 4 comma 1 "Ambito di applicazione oggettivo"* **(**"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai

servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA